

# LEGGE ISTITUTIVA DEI CERTIFICATI DI COMPENSAZIONE FISCALE SAMMARINESI

## TITOLO I

### ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CERTIFICATI DI COMPENSAZIONE FISCALE SAMMARINESI

#### Art. 1

*(Definizione e finalità d'uso)*

- 1) È istituito il Certificato di Compensazione Fiscale Sammarinese, o anche brevemente CCFS, quale titolo di credito improprio che incorpora il diritto alla compensazione per il pagamento, in qualsiasi momento, di imposte, tasse e tributi dovuti all'Eccellentissima Camera.
- 2) I CCFS sono accreditati sulla San Marino Card e tramite essa spendibili per l'acquisto di beni e servizi nel territorio della Repubblica.
- 3) L'accettazione di pagamenti in CCFS avviene su base volontaria.
- 4) I CCFS non danno diritto alla corresponsione di somme di denaro ai titolari da parte della Pubblica Amministrazione.

#### Art.2


*(Emissione)*

- 1) I CCFS sono emessi con Delibera del Congresso di Stato nel rispetto dei massimali annuali stabiliti nell'ambito della Legge di Bilancio e/o nei relativi assestamenti, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, in collaborazione con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- 2) I CCFS sono emessi in forma dematerializzata, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.17. L'Ufficio Smac Card istituito presso la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio agisce in qualità di depositario accentrato dei CCFS, attestandone la titolarità in ragione dei movimenti registrati in capo a ciascun titolare.
- 3) La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento applicativo che individua le modalità di governo e di controllo dell'intero processo di emissione, utilizzo ed eventuale annullamento dei CCFS.

#### Art.3

*(Denominazione e controvalore)*

- 1) La denominazione del CCFS è "Titano", abbreviato con la lettera "T".
- 2) N.1 (uno) Certificato di Compensazione Fiscale Sammarinese ha il valore di 1 euro (uno/00) ed è frazionabile in cento parti.
- 3) Le caratteristiche grafiche dei CCFS sono stabilite con apposito Regolamento del Congresso di Stato e conseguentemente registrate presso l'Ufficio Marchi e Brevetti.



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data



#### Art.4

##### *(Applicazione della scontistica su San Marino Card)*

- 1) La scontistica sugli acquisti ottenuta tramite San Marino Card è accreditata in CCFS.
- 2) Le percentuali di scontistica sugli acquisti sono regolate tramite apposito Decreto Delegato.
- 3) Gli acquisti effettuati pagando in CCFS tramite la San Marino Card non generano accrediti di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art.5

##### *(Modalità di utilizzo dei CCFS da parte dello Stato, Enti Partecipati e operatori economici)*

- 1) Ogni stipendio, salario, emolumento, compenso e/o pensione erogato a qualsiasi titolo dallo Stato, dagli Enti Partecipati o dagli operatori economici di diritto sammarinese può essere accreditato in CCFS sulla San Marino Card del beneficiario fino al 30% del suo importo netto, per la parte eccedente € 1000.
- 2) Gli ammortizzatori sociali possono essere erogati in CCFS fino il 50% della parte eccedente i 700€ mensili.
- 3) Gli operatori economici di diritto sammarinese utilizzano i CCFS in loro possesso nel seguente ordine di priorità:
  - a. Pagamento della quota di stipendi, salari e compensi erogati nelle modalità e nelle quantità descritte nel presente articolo, nel rispetto della dichiarazione di cui all'art.11 della presente Legge.
  - b. Pagamento di beni ceduti da operatori economici di diritto sammarinese.
  - c. Pagamento di servizi erogati da operatori economici di diritto sammarinese.
  - d. Pagamento delle spettanze ai sensi del primo comma dell'art.1 e dell'art.15 della presente Legge
  - e. L'eventuale residuo, a richiesta degli operatori economici, è acquistato da Soggetti autorizzati ai sensi della LISF al valore stabilito dal comma 2 dell'art.3 della presente Legge nelle modalità stabilite dalla presente Legge.
- 4) In deroga all'ordine di priorità di cui al comma precedente, i CCFS potranno essere liberamente scambiati e ceduti fra operatori economici di diritto sammarinese.
- 5) Ciascun operatore economico di diritto sammarinese effettua l'operazione di cui al punto a) del comma 3 del presente articolo mantenendo la quota percentuale di CCFS – per l'eccedenza dei 1000€ - medesima per tutti i propri lavoratori dipendenti, entro i limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6) Ai fini del bilancio dei Soggetti bancari e finanziari ai sensi della LISF, i CCFS rientrano fra gli attivi patrimoniali.
- 7) I Soggetti autorizzati ai sensi della LISF possono depositare presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino fino al 20% della propria riserva obbligatoria in CCFS.

#### Art.6

##### *(Credito e Credito Sociale tramite CCFS)*

- 1) I Soggetti autorizzati ai sensi della LISF hanno facoltà di concedere a prestito i CCFS presenti nel proprio attivo patrimoniale ai sensi del punto e) del comma 3 del precedente articolo.
- 2) La restituzione di detti prestiti avviene in Euro sia per la quota capitale che per la quota interessi.
- 3) Il tasso di interesse massimo applicabile ai prestiti di cui al comma 1 del presente articolo è fissato al 2%.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

- 4) Il credito erogato mediante CCFS non può essere finalizzato all'acquisto di beni immobili.
- 5) Lo Stato si riserva di utilizzare il credito di cui al comma 1 del presente articolo, in collaborazione con le banche sammarinesi, quale strumento di Credito Sociale regolato da appositi Decreti Delegati.

#### Art.7

*(Disciplina dell'acquisto di CCFS da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della LISF)*

- 1) L'operazione di cui al punto e) del comma 3 dell'articolo 5 della presente Legge è effettuata dal soggetto autorizzato ai sensi della LISF non meno di una volta ogni trenta giorni.
- 2) In deroga a quanto finora previsto, l'acquisto di cui al punto e) del comma 3 dell'articolo 5 della presente Legge può essere richiesto da qualunque cittadino sammarinese o persona fisica residente in Repubblica a fronte di spese - personali o familiari - di comprovata natura sanitaria e/o di studio e/o formazione effettuabile solo in euro o altra valuta, limitatamente all'importo di tali spese.
- 3) Qualora la richiesta dell'operatore economico di cui al punto e) del comma 3 dell'art.5 venga effettuata per far fronte a pagamenti aventi scadenze indifferibili e incompatibili con quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'acquisto può essere richiesto in qualsiasi momento, limitatamente all'importo del pagamento oggetto della richiesta.
- 4) La Segreteria di Stato alle Finanze e al Bilancio emana entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge un regolamento attuativo per le operazioni descritte nel presente articolo.

#### Art. 8

*(Utilizzo dei CCFS nel pagamento dei pubblici appalti)*

1. I pagamenti agli operatori economici sammarinesi degli appalti e le forniture per la Pubblica Amministrazione allargata sono effettuabili in CCFS fino al 30% del loro importo in euro.
2. La percentuale di cui al precedente comma deve essere chiaramente specificata al momento dell'emissione del bando di gara d'appalto.

#### Art.9

*(Rendimento)*

- 1) Alla disponibilità in qualsiasi natura dei CCFS è riconosciuto un tasso di interesse attivo pari allo 0,50% .
- 2) La liquidazione degli interessi di cui al comma precedente avviene in CCFS da parte dell'Eccellentissima Camera con cadenza semestrale.

## TITOLO II

### SUSSIDI STRAORDINARI



Art.10

(Sussidi)

1) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 200 CCFS sulla San Marino Card del capofamiglia per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 600 CCFS per nucleo familiare. Qualora i genitori risultino essere separati o divorziati, l'importo del presente sussidio è diviso egualmente fra i due. Qualora uno dei due genitori rientri in una o più fattispecie di cui al comma 10 del presente articolo, l'importo verrà interamente accreditato all'altro genitore. Tale sussidio è cumulabile con quelli successivi.

2) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 2.000 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti coloro che, residenti nella Repubblica di San Marino, risultano essere Soci Dipendenti o titolari unici di COE di attività sospese ed effettivamente non operanti ai sensi del Decreto Legge 52/2020 e successivi.

3) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 1.000 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti coloro che, residenti nella Repubblica di San Marino, risultano essere Soci Dipendenti o titolari unici di COE di attività rientranti nei seguenti settori:

- Agenzie Viaggio e altre attività connesse alle prenotazioni.
- Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento.
- Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione.
- Guide Turistiche ed Escursionistiche con COE.


Il presente sussidio è cumulabile a quello stabilito al precedente comma.

4) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 1.000 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti coloro che, residenti nella Repubblica di San Marino, risultano essere Liberi Professionisti, Soci Dipendenti o titolari di licenza individuale non sospese ai sensi del DL 52/2020 e successivi, ma che hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 40% nel periodo compreso fra il 01/03/2020 e l'entrata in vigore della presente Legge rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Possono altresì accedere ai sussidi del presente comma i soggetti di cui sopra, che - avendo avviato la propria attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente Legge - hanno registrato un calo di fatturato su base mensile sulla base dei dati di bilancio al 31/12/2019 ripartendo il fatturato per il numero dei mesi di attività svolta, pari o superiore al 40% fra il 01/03/2020. Il presente sussidio non è cumulabile con altri sussidi previsti dal presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma.

5) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 700 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti i lavoratori dipendenti interessati dall'art.7 comma 4 o dall'art.11 comma 2 del Decreto Legge 52/2020 la cui retribuzione netta risulta minore o uguale ad € 700,00. Il presente sussidio non è cumulabile con altri sussidi previsti dal presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma.

6) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 500 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti i lavoratori dipendenti interessati dall'art.7 comma 4 o dall'art.11 comma 2 del Decreto Legge 52/2020 la cui retribuzione risulta maggiore ad € 700,00. Il presente sussidio non è cumulabile con altri sussidi previsti dal presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma del presente articolo.

7) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 2.000 CCFS sulla propria personale San Marino Card a coloro che, residenti nella Repubblica di San Marino, risultano essere disoccupati e privi di qualsiasi ammortizzatore sociale ai sensi della Legge 73/2010 e successive modifiche. Il presente sussidio non è cumulabile con altri sussidi previsti dal presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma del presente articolo.



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a circular mark with the number 4 inside it.

8) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 700 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti i lavoratori disoccupati, residenti nella Repubblica di San Marino, che risultano ricevere ammortizzatori sociali ai sensi della Legge 73/2010 e successive modifiche per una cifra minore o uguale ad € 700,00 mensili. Il presente sussidio non è cumulabile con altri sussidi previsti dal presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma.

9) Sono accreditati, a richiesta dell'interessato, 500 CCFS sulla propria personale San Marino Card a tutti i lavoratori disoccupati, residenti nella Repubblica di San Marino, che risultano ricevere ammortizzatori sociali ai sensi della Legge 73/2010 e successive modifiche per una cifra superiore ad € 700,00 mensili. Il presente sussidio non è cumulabile con altri sussidi previsti dal presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma.

10) Non hanno diritto ad accedere al sussidio di cui ai commi precedenti i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. Sono in possesso di disponibilità finanziarie attive superiori ad € 25.000,00 a far data 31/05/2020;
- b. Nell'anno fiscale 2019 hanno presentato un reddito netto imponibile pari o superiore ad €80.000,00;
- c. Coloro i quali appartengono a nuclei familiari i cui componenti, in base alla loro dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale 2019, risultano avere un reddito pro-capite familiare superiore ad €20.000,00. Fanno eccezione i nuclei famigliari composti da una sola persona.
- d. Uno dei membri del nucleo familiare rientra nel punto a) e/o b) del presente comma.

#### Art.11

##### *(modalità di richiesta dei sussidi)*

1) Alle richieste di accesso al sussidio deve essere allegata un'autocertificazione in cui il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di rientrare fra gli aventi diritto delle misure di cui al presente articolo e di non rientrare nelle clausole escludenti di cui al comma 10 del precedente articolo.

2) Le autocertificazioni vengono verificate ex-post, nei tempi e con le modalità stabilite dal Congresso di Stato con apposito Decreto Legge.

3) L'accesso ad uno o più sussidi di cui ai commi 1, 5 e 6 del precedente articolo, vincola i beneficiari all'accettazione dei CCFS ai fini di quanto disposto dal punto a) del comma 3 dell'art.5 della presente Legge per 30 mesi a partire dalla data di erogazione del sussidio medesimo.

4) L'accesso ad uno o più sussidi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo vincola i Codici Operatori Economici corrispondenti ai beneficiari dei sussidi medesimi all'accettazione in CCFS ai fini del comma 2 dell'art.1 della presente Legge per 30 mesi a partire dalla data di erogazione del sussidio medesimo.

5) L'accesso ad uno o più sussidi di cui ai commi 1, 8 e 9 del precedente articolo vincola i beneficiari all'accettazione di CCFS ai fini di quanto disposto dal comma 2 dell'art.3 della presente Legge per 30 mesi a partire dalla data di erogazione del sussidio medesimo.

6) Le richieste dei sussidi di cui al precedente articolo vengono effettuate secondo le modalità e le tempistiche stabilite da apposito Decreto Delegato.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'L' with a small '5' written above it. To the right of this signature, there are some faint, illegible markings.

Art.12

*(sanzioni)*

- 1) Chiunque, al fine di ottenere i benefici di cui all'art.9 della presente Legge, dichiara il falso nella dichiarazione di cui al precedente articolo è tenuto alla restituzione della somma indebitamente percepita nel suo valore in euro fissato al comma 3 dell'art.2 della presente Legge.
- 2) In aggiunta a quanto disposto dal comma precedente, il falso dichiarante di cui al comma precedente è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione pecuniaria amministrativa compresa fra € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e € 5.000,00 (cinquemila/00).

TITOLO III

INCENTIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CERTIFICATI DI COMPENSAZIONE FISCALE  
SAMMARINESI

Art.13

*(Agevolazioni agli operatori accettanti CCFS nei pubblici appalti)*

All'art.47 della Legge 147/2017 sono aggiunti i seguenti commi:

- “4. Alle imprese che si dichiarano disposte ad accettare in pagamento una percentuale di Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinesi maggiore rispetto a quella indicata nel bando di gara d'appalto ai sensi del comma 2 dell'art.8 della legge istitutiva dei CCFS, è riconosciuto un margine di favore rispetto alle altre imprese concorrenti sull'importo del preventivo presentato pari alla differenza fra la percentuale di CCFS sopracitata indicata dalla gara d'appalto e quella che si dichiarano disposte ad accettare in pagamento.
5. La dichiarazione di cui al precedente comma è rilasciata dalle imprese concorrenti all'atto di partecipazione alla gara d'appalto ed è da considerarsi irrevocabile.”

Art.14

*(Agevolazioni agli Operatori Economici accettanti CCFS in pagamento)*

- 1) Gli operatori economici di diritto sammarinese che accettano CCFS in pagamento ricevono uno sconto del 20% sulla tassa di licenza.
- 2) Gli Operatori Economici esentati o non tenuti a pagare la tassa di licenza, che accettano CCFS in pagamento beneficeranno di un bonus annuale di 250 CCFS.
- 4) Ai sensi della volontarietà sancita al comma 3 dell'art.1, gli Operatori Economici che non intendono accettare CCFS in pagamento sono tenuti ad inoltrare comunicazione scritta all'Ufficio Tributario.
- 6) La Segreteria di Stato alle Finanze e al Bilancio emana un regolamento che dettaglia le attività previste dal presente articolo e da quello successivo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

## Art.15

(Agevolazioni ai lavoratori, pensionati e disoccupati accettanti CCFS)

- 1) Il lavoratore, il pensionato o il disoccupato che percepisce ammortizzatori sociali ai sensi della Legge 73/2010 e successive modifiche che si avvale della facoltà di accettare in pagamento CCFS ai sensi del comma 1 dell'art.5 della presente Legge beneficia annualmente, durante il mese di dicembre, di un accredito sulla propria personale San Marino Card di 100 CCFS.
- 2) Il lavoratore dipendente, annualmente, ottiene un ulteriore accredito di 50 CCFS sulla propria personale San Marino Card.
- 3) Ai sensi della volontarietà sancita dal comma 3 dell'art.1 della presente Legge, il lavoratore, il pensionato o il disoccupato che percepisce ammortizzatori sociali ai sensi della Legge che non intende avvalersi della facoltà di accettare CCFS in pagamento è tenuto a darne comunicazione scritta al proprio datore di lavoro e all'Ufficio Tributario o all'ente erogatore il trattamento previdenziali o i sussidi di cui alla Legge e successive modifiche.

## Art.16

(Agevolazioni ai consorzi di ricerca ed alle attività di alta formazione tecnica)

1. I progetti di ricerca di pubblico interesse attivati presso un Consorzio di Ricerca costituito all'interno dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino possono essere finanziati interamente o parzialmente attraverso CCFS, su proposta del Comitato Scientifico in seno all'Istituto *tramite apposita* delibera del Congresso di Stato.
2. I progetti di alta formazione tecnica attivati presso un Consorzio di Ricerca costituito all'interno dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino possono essere finanziati interamente o parzialmente attraverso CCFS, su proposta del Comitato Scientifico in seno all'Istituto *tramite apposita* delibera del Congresso di Stato. .

## Art.17

(Emissione a fini collezionistici)

- 1) Tramite apposito Decreto Delegato, il Congresso di Stato ha facoltà di predisporre emissioni fisiche, cartacee o metalliche, di CCFS a fini collezionistici.
- 2) La vendita delle emissioni di cui al comma precedente avviene a cura dell'Ufficio Filatelico e Numismatico.


## TITOLO IV

### NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art.18

(Integrazione con i sistemi di pagamento elettronici)

1. Al fine di agevolare lo scambio di CCFS verrà dato mandato all'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino, tramite apposita delibera del Congresso di Stato, di redigere apposite regole tecniche, da sottoporre successivamente al vaglio del Congresso di Stato, che disciplinino protocolli atti lo scambio delle transazioni finanziarie attraverso intermediari abilitati.



2. Verrà inoltre dato mandato all'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino, tramite apposita delibera del Congresso di Stato, di redigere un percorso di certificazione adeguato a cui gli intermediari dovranno conformarsi ai fini dell'avvio dell'attività.

Art.19

*(Conversione del valore presente sulle San Marino Card)*

- 1) L'ammontare del valore monetario presente sul circuito San Marino Card è convertito in CCFS equivalenti al valore stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 sulla base dei saldi in euro presenti alla data da stabilirsi mediante apposito Decreto Delegato.

Art.20

*(Disposizioni per Operatori Economici, lavoratori e pensionati)*

- 1) Gli Operatori Economici, i lavoratori, i pensionati e i disoccupati percepenti ammortizzatori sociali ai sensi della Legge 73/2010 che non vogliono avvalersi della facoltà di ricevere CCFS sono tenuti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, ad inviare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'art.13 o al comma 3 dell'art.14.
- 2) Gli Operatori Economici che intendono avvalersi della facoltà di accettare CCFS sono tenuti, entro 30 giorni dall'emanazione della presente Legge e qualora non fossero ad oggi abilitati al circuito pagamenti di San Marino Card, ad avviare le richieste necessarie ad attivare il servizio di pagamento tramite San Marino Card.

Art.21

*(Entrata in vigore)*

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Giacomini M. Zanzini (RETE)*

*David Giamoni (RETE)*

*[Signature] (NPR)*

*[Signature] (ASCS)*

*[Signature] (DNL)*